

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 27 MAGGIO 2024

Comune di XXX (provincia di XXX). Proposta di sanzione per la violazione dell'articolo 9, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica)

(estratto del processo verbale della seduta del 27 maggio 2024 n. 57)

		Presenti	Assenti
Cinzia Grucci	Presidente	X	
Maurizio Blasi	Vice Presidente	X	
Massimo Iacopini	Componente	X	

L'anno duemilaventiquattro il giorno 27 del mese di maggio, alle ore tredici, si sono riuniti, in modalità mista (mediante via telematica con collegamento in videoconferenza ed in presenza, presso la sala Grifantini sita al terzo piano della sede dell'Assemblea legislativa regionale, ad Ancona in Piazza Cavour n. 23) i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, convocati con nota del 24 maggio 2024 (agli atti protocollo n.458 di pari data).

Presiede il Presidente Cinzia Grucci.

Assistono il dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", Maria Rosa Zampa ed il Segretario del Corecom Marche, Simone Pigliapoco.

Il Presidente constatato che a norma dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento interno il Comitato è stato regolarmente convocato, che ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del medesimo Regolamento è in numero legale e la seduta è quindi valida, apre i lavori.

OMISSIS

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del terzo punto iscritto all'ordine del giorno che reca: Vigilanza sul rispetto della normativa contenuta nella legge 22 febbraio 2000 n. 28 (Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), nella delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024 (Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024) nonchè nella delibera dell'Autorità per

le garanzie nelle comunicazioni n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024 (Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per i giorni 8 e 9 giugno).

OMISSIS

Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione

IL CO.RE.COM. MARCHE

Nella seduta del 27 maggio 2024;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce a questa deliberazione;

RITENUTO per i motivi di fatto e di diritto indicati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende interamente richiamato e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n.8 (Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni);

VISTI gli articoli 9 e 10 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 (Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016;

DATO ATTO che è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

Con la votazione all'unanimità, resa in forma palese;

DELIBERA

1. di proporre all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'irrogazione al Comune di XXX, avente sede legale a XXX (XXX) in via XXX n. XXX, della sanzione prevista per la violazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica);
2. di trasmettere questa deliberazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni unitamente alla documentazione della relativa istruttoria;
3. di dare mandato al responsabile del procedimento di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa deliberazione nonché ogni adempimento amministrativo conseguente.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Co.re.com. Marche approva all'unanimità".

Il Presidente
del Co.re.com. Marche
Cinzia Grucci

(firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

Il dirigente
del Servizio "Supporto agli Organismi
regionali di garanzia"
Maria Rosa Zampa

(firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
- legge regionale 27 marzo 2001, n.8 (Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni);
- legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica). Articoli 9 e 10;
- legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni). Articolo 1;
- delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024 (Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per i giorni 8 e 9 giugno);
- legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Motivazione

L’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) stabilisce che “a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale”.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’Amministrazione e dei suoi organi titolari”.

La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) considera come attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni anche “la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa” finalizzata, tra l’altro, a “illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento” nonché a “promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo

conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale” (articolo 1, comma 4 lettera b) e comma 5 lettere b) ed f)).

Con decreto del Ministro dell'interno del 10 aprile 2024 è stata fissata la data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei Sindaci nei giorni di domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, ha dettato le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per i giorni 8 e 9 giugno.

In data 23 maggio 2024 è pervenuta a questo Comitato, tramite posta elettronica certificata, una segnalazione di presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale da parte del Comune di XXX (XXX) concernente il recapito nei giorni 22 e 23 maggio 2024 nelle cassette postali del territorio comunale di XXX di un opuscolo denominato “5 anni insieme 2019-2024” riportante il resoconto delle attività che sono state svolte dall'Amministrazione comunale di XXX nel corso del precedente quinquennio e recante l'immagine del Sindaco XXX con la fascia tricolore al petto (nota acquisita agli atti con protocollo n. 454 di pari data - allegato A).

Lo stesso giorno gli uffici si sono attivati immediatamente per la richiesta di controdeduzioni, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 28/2000 nonché dal comma 10 dell'articolo 28 della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, avviando il relativo procedimento istruttorio (nota agli atti con protocollo n. 455 del 23 maggio 2024 - allegato B).

In data 24 maggio 2024 il Comune di XXX ha trasmesso le proprie controdeduzioni (nota acquisita agli atti con protocollo n. 459 del 27 maggio 2024 - allegato C).

Nel merito:

a) l'opuscolo denominato “5 anni insieme 2019-2024”, oggetto della su citata segnalazione di presunta violazione è stato recapitato nelle cassette postali del territorio comunale di XXX nelle giornate del 22 e 23 maggio 2024 e riporta le attività e i servizi che sono stati erogati dall'Amministrazione comunale di XXX nel corso del precedente quinquennio recando l'immagine del Sindaco XXX con la fascia tricolore al petto nonché le immagini ed i nominativi degli attuali assessori, uno di questi indossante la fascia tricolore;

b) l'attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione, dunque:

1) è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge 28/2000;

2) rientra nelle fattispecie indicate al combinato disposto di cui alla lettera b) del comma 4 e alle lettere b) ed f) del comma 5 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

3) non presenta i requisiti cui l'articolo 9 della legge 28/2000 àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito: in particolare non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto l'opuscolo "5 anni insieme 2019-2024", indirizzato a tutte le famiglie di XXX, avrebbe potuto essere diffuso in un momento non coincidente con la campagna elettorale, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne, poi, il requisito dell'impersonalità, reca l'immagine del Sindaco che indossa la fascia tricolore e riporta le attività e i servizi ricadenti sotto ciascun Assessorato nonché le immagini ed i nominativi degli attuali assessori, uno di questi indossante la fascia tricolore, apparendo di per sé strumentale a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'Amministrazione comunale uscente.

Conseguentemente, il Comitato, nella seduta del 27 maggio 2024, con determinazione a verbale n. 140/57/2024, esaminata tutta la documentazione istruttoria, ha deciso all'unanimità di:

- a) proporre all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'irrogazione al Comune di XXX, avente sede legale a XXX (XXX) in via XXX n. XXX, della sanzione prevista per la violazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1 della legge 28/2000;
- b) demandare al responsabile del procedimento l'immediata redazione della relativa deliberazione nonché ogni adempimento amministrativo conseguente.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel documento istruttorio è stata predisposta questa deliberazione.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento

Simone Pigliapoco

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

**PARERE DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO “SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA”**

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa deliberazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia). Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente

Maria Rosa Zampa

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del
D.lgs. n. 39/1993)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine e n. 37 di allegati.

Il Segretario

del Co.re.com. Marche

Simone Pigliapoco

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del
D.lgs. n. 39/1993)

ALLEGATI:

A) segnalazione per presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale da parte del Comune di XXX (XXX) (nota acquisita agli atti con protocollo n. 454 di pari data);

B) richiesta di controdeduzioni al Comune di XXX (nota agli atti con protocollo n. 455 del 23 maggio 2024);



C) controdeduzioni trasmesse dal Comune di XXX (nota pervenuta il 24 maggio 2024 e acquisita agli atti con protocollo n. 459 del 27 maggio 2024).